

**FONDO PER LA SICUREZZA A BENEFICIO DELLA PICCOLE IMPRESE
MAGGIORMENTE ESPOSTE A FATTI CRIMINOSI – APPROVAZIONE
REGOLAMENTO E CONTRIBUTO**

Delibera del Consiglio Comunale n. 133 del 16/09/2002

Articolo 1
Finalità

Il presente intervento è rivolto all'istituzione di un Fondo per la Sicurezza a disposizione delle piccole imprese che intendono dotarsi di sistemi di sicurezza, per affrontare il problema della microcriminalità.

Tale iniziativa viene realizzata in collaborazione con la Provincia di Ancona ed con i Comuni di tale territorio.

Articolo 2
Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda sul presente intervento le piccole imprese, le attività di servizio e produttive, aperte al pubblico, iscritte nel Registro delle Imprese, con sede operativa in provincia di Ancona, che esercitano l'attività in posto fisso, con consistente flusso di valori e moneta.

Per agenti e rappresentanti di commercio può essere finanziato solo l'acquisto del sistema di sicurezza prescelto per l'installazione nell'eventuale sede fissa.

Articolo 3
Iniziative ammissibili

Sono ammissibili al contributo sul Fondo di cui al presente intervento le spese per l'installazione di sistemi di sicurezza, principalmente mirati all'immediata segnalazione alle forze dell'ordine del fatto criminoso in atto ed anche con funzione di prevenzione passiva.

Nello specifico si tratterà di:

- a) collegamenti in video, a colori e con memoria degli eventi, diretti con le forze dell'ordine, per la visualizzazione della rapina in atto, che in presenza di istituti di vigilanza. La memoria deve risultare richiamabile da parte delle forze dell'ordine;
- b) collegamenti digitali, diretti con le forze dell'ordine, per la comunicazione di rapina in atto, anche in presenza di istituti di vigilanza;
- c) altri sistemi di sicurezza elettronica, purché collegati con le forze dell'ordine, anche in presenza di istituti di vigilanza;
- d) sistemi passivi per la protezione dei locali (casse a tempo, blindature, etc.).

Non sono ammissibili interventi di edilizia.

Articolo 4
Modalità e limiti del contributo

Il contributo è fissato nella misura del 30% della spesa ammissibile, che viene ridotta al 15% nel caso in cui il Comune, sede dell'impresa richiedente, non abbia aderito al Fondo, fino ad un massimo di £ 3.000.000, raggiungibile con la cumulabilità degli interventi classificati ai precedenti punti a), b), c), d), nel caso di adesione anche del Comune di riferimento per la specifica iniziativa.

L'ammontare massimo del contributo per la tipologia di intervento di cui al punto a) è definito in £ 2.000.000; per le tipologie di intervento di cui ai punti b) e c) è definito in £ 1.000.000, per la tipologia di cui al punto d) l'ammontare massimo del contributo è definito in £ 500.000.

Detti limiti di contributi si intendono riferiti ad ogni unità locale ubicata sul territorio provinciale e l'azienda potrà beneficiarne una volta sola soltanto per la durata dell'intervento.

Nel caso che gli interventi siano realizzati con contratto di service dell'azienda fornitrice, si farà riferimento, per il calcolo del contributo, all'ammontare dell'importo di tale contratto, per il quale l'azienda richiede potrà utilizzare il contributo camerale una sola volta relativamente a ciascuna unità locale.

I contributi di cui al presente Regolamento si intendono concessi in regime de minimis (si veda il nuovo regolamento Ce n. 69/2001 del 12/01/2001, pubblicato sulla Gazzetta della Comunità Europea n. L 10 del 13/01/2001).

Ciò comporta che un'impresa non possa ottenere aiuti di fonte pubblica in regime de minimis per un importo complessivo superiore a 100.000 Euro nell'arco di tre anni e non pregiudica la possibilità del beneficio di ottenere, nello stesso arco di tempo, altri aiuti pubblici in base ai regimi di aiuto autorizzati dalla Commissione.

Articolo 5

Costituzione e gestione del Fondo per la Sicurezza

Il Fondo è costituito dalla contribuzione della Provincia di Ancona, della Camera di Commercio di Ancona e dei Comuni della provincia di Ancona che aderiscono all'iniziativa secondo i parametri di seguito elencati:

L. 500.000	fino a 2.000 abitanti
L. 1.000.000	da 2.001 a 4.000 abitanti
L. 2.000.000	da 4.001 a 6.000 abitanti
L. 3.000.000	da 6.001 a 8.000 abitanti
L. 10.000.000	da 10.001 a 20.000 abitanti
L. 20.000.000	da 20.001 a 50.000 abitanti
L. 40.000.000	da 50.001 in poi

La Camera di Commercio ricerca e sollecita l'adesione delle Amministrazioni comunali e delle altre Istituzioni presenti sul territorio per la finalità dell'iniziativa e la contribuzione al Fondo per la Sicurezza.

La Camera di Commercio si impegna alla gestione amministrativa dell'intervento nei confronti delle imprese beneficiarie e delle Amministrazioni aderenti. Ciò comporta che la Provincia di Ancona e i Comuni che manifestano interesse per l'iniziativa attribuiscono la propria quota di adesione al Fondo a favore della Camera di Commercio, la quale provvede alla ricezione delle domande di contributo, all'istruttoria e all'erogazione dei contributi ai beneficiari.

La Camera di Commercio, alla fine di ogni anno, trasmetterà agli Enti aderenti una relazione esplicativa degli interventi effettuati.

Articolo 6

Presentazione della domanda

Le domande di contributo devono essere presentate dalla Camera di Commercio di Ancona, Ufficio Promozione Economica, sull'apposito modulo predisposto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento e prima della realizzazione dell'intervento.

In caso di domanda trasmessa per posta fa testo, in ogni caso, la data di arrivo all'ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Ancona.

Articolo 7 Concessione del contributo

Le domande di contributo validamente presentate vengono esaminate dal competente ufficio camerale. Completata l'istruttoria, il dirigente di settore adotta il provvedimento amministrativo conseguente.

Le domande ammissibili saranno finanziate fino ad esaurimento del Fondo.

Il beneficio è fruibile da ogni impresa per una sola volta, nell'arco di un triennio.

La Camera di Commercio provvede a comunicare la concessione del contributo all'impresa beneficiaria ed al Comune interessato.

I benefici del contributo devono presentare, a progetto attuato, la documentazione probatoria consuntiva per ottenere la liquidazione del contributo, che consiste in:

- relazione tecnica di descrizione dell'investimento realizzato e relativa copia di dichiarazione di conformità di avvenuta installazione di sistema di sicurezza a regola d'arte, in applicazione delle norme tecniche UNI, CEI, ISO o altre di riferimento;
- copia dell'autorizzazione emessa dalle forze dell'ordine per gli investimenti di cui ai punti a), b), c);
- elenco riassuntivo e descrittivo delle fatture relative alle spese sostenute, accompagnato dalle copie delle fatture stesse, per acquisto, installazione e service: in quest'ultimo caso è necessario allegare anche copia del contratto di service con l'azienda fornitrice e la documentazione tecnica attestante la presenza degli apparati nell'azienda richiedente; il contributo verrà liquidato in un'unica soluzione;
- dichiarazione di non aver beneficiato negli ultimi tre anni di agevolazioni in regime de minimis, che, sommate alla presente, superiore 100.000 Euro, in base al fac-simile che verrà inviato in allegato alla comunicazione della concessione del contributo.

Qualora le richieste di contributo ammissibili fossero superiori alla disponibilità del Fondo, verrà seguito un criterio di perequazione territoriale nell'accoglimento delle stesse, con particolare riguardo alle situazioni di maggiore rischio.

La Camera di Commercio si riserva di effettuare controlli a campione sulle domande presentate, di richiedere qualsiasi altra documentazione che riterrà opportuna, sia a preventivo che a consuntivo, ed applica, per quanto non previsto espressamente nel presente Regolamento, quanto disposto dal Regolamento generale per la concessione di contributi camerali, di cui alla deliberazione n° 22 del 26/1/2000.